

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

## Provincia di Chieti

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI (Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27 febbraio 1999)

#### Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in maniera prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

#### Art. 2 - Definizione di passo carrabile

S'intende per passo carrabile quel manufatto generalmente costituito da listoni di pietra o di altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con i veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

#### Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni s'intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche e del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'Art. 22 comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'art 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

Il Comune nega il rilascio dell'autorizzazione al passo carrabile ogni qual volta il passo carrabile comporti intralcio al transito e/o non sia conforme alle norme urbanistiche vigenti nel Comune.

L'autorizzazione deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà in ogni modo eccedere i 29 (ventinove) anni.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

#### Art. 4 - Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio di Polizia Municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impiego del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

#### Art. 5 - Spese

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato a L. 100.000 (centomila) (€ 51,65). Detto rimborso potrà essere aggiornato ogni anno con deliberazione consiliare.

Il rimborso di cui al comma precedente dovrà essere versato a mezzo bollettino di versamento postale intestato alla Tesoreria Comunale.

#### Art. 6 - Canoni ed altri oneri

Per ogni passo carrabile autorizzato è dovuto il canone annuo, in ragione dei metri quadrati occupati, da versare in un'unica soluzione per mezzo di bollettino postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Il canone annuo è determinato come segue:

- L.17.000 (€ 8,78) al mq per la zona inserita nella I categoria.
- L. 5.100 (€ 2,64) al mq per la zona inserita nella II categoria.

Le categorie di cui sopra sono quelle previste giusta deliberazione consiliare n. 13 del 24 febbraio 1994.

#### Art. 7 - Modalità di costruzione e riconoscimento del passo carrabile

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dal Comune nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente nonché dalla disciplina di cui all'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Ogni passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, che viene fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale, con spese a carico del richiedente.

#### Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di uno stesso passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti dai singoli proprietari in solido, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di loro.

#### Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. n. 303 del 3/3/1934, successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.